



Comune di **Cugnasco-Gerra**


Via Locarno 7
6516 Cugnasco
Telefono
091 850 50 30
www.cugnasco-gerra.ch
comune@cugnasco-gerra.ch



Municipio

ORDINANZA SULLA CUSTODIA DEI CANI (OCani)

(del 23 marzo 2026)



Adottata con risoluzione municipale numero 1819 del 23 marzo 2026

Pubblicata dal 26 marzo all'11 maggio 2026

Il Municipio di Cugnasco-Gerra

richiamati:

- la Legge sui cani (LCani) del 19 febbraio 2008 ed il relativo Regolamento di applicazione (RCani) del 30 dicembre 2025;
- gli articoli 107 e 192 della Legge organica comunale (LOC) e 23 e 24 del Regolamento di applicazione della Legge organica comunale (RALOC);
- gli articoli 35 e 36 del Regolamento organico del Comune di Cugnasco-Gerra (ROC);

con risoluzione numero 1819 del 23 marzo 2026;

DECRETA:

Art. 1 Campo di applicazione

La presente Ordinanza disciplina:

- a) le responsabilità e il comportamento che i proprietari e i detentori di cani devono assumere nella custodia di questi animali sul territorio giurisdizionale del Comune di Cugnasco-Gerra;
- b) il prelievo della tassa sui cani.

Art. 2 Responsabilità

- 1) Il proprietario o il detentore sono chiamati a vigilare costantemente sull'animale e sono direttamente responsabili, in solido, dell'attuazione delle disposizioni federali e cantonali nonché di quelle della presente Ordinanza.
- 2) Per detentore s'intende colui che si occupa abitualmente o occasionalmente della gestione o della custodia del cane.
- 3) È fatto obbligo ad ogni proprietario di stipulare una polizza assicurativa di responsabilità civile per coprire eventuali danni causati dal suo cane, per un importo minimo di 3 milioni di franchi. In caso di affidamento abituale o occasionale dell'animale la copertura deve essere estesa anche al detentore.

Art. 3 Identificazione

- 1) I cani devono essere iscritti alla banca dati conformemente alla legislazione federale sulle epizootie (LFE), rispettivamente secondo le istruzioni dell'Ufficio del veterinario cantonale, per la relativa identificazione ai sensi di Legge.
- 2) Allo scopo di garantire il loro riconoscimento devono essere muniti di microchip.

Art. 4 Corsi

Ogni proprietario o detentore è tenuto a frequentare i corsi previsti conformemente alle disposizioni federali e cantonali.

Art. 5 Registrazione del detentore

Ogni proprietario o detentore di cani è tenuto a notificarsi alla Cancelleria comunale per la registrazione nella banca dati conformemente alle disposizioni federali e cantonali applicabili. Al momento della registrazione devono essere adempiute le condizioni previste dall'articolo 3 RCani.

Art. 6 Autorizzazione

- 1) La detenzione di cani di razze soggette a restrizioni (compresi i relativi incroci) è soggetta a preventiva autorizzazione cantonale.
- 2) La domanda di autorizzazione deve essere presentata all'Ufficio tecnico comunale, munita della documentazione prescritta dall'articolo 17 RCani.
- 3) L'autorizzazione è necessaria anche per il possesso di cuccioli di cani di cui al cpv. 1 non ceduti a terzi. La richiesta di autorizzazione deve essere presentata entro il quarto mese di vita.
- 4) Chi si trasferisce da un altro Cantone o Paese con il proprio cane di cui al cpv. 1 deve presentare la domanda di autorizzazione entro trenta giorni dalla notifica di arrivo in Comune.

Art. 7 Condizioni di detenzione

- 1) L'Ufficio tecnico comunale, per il tramite dei propri funzionari, verifica il rispetto delle condizioni e la conformità delle strutture di detenzione dei cani nei casi previsti dalla Legge.

Art. 8 Cani pericolosi - Definizione e obblighi

- 1) Sono considerati pericolosi i cani che evidenziano un comportamento aggressivo o che, non provocati, hanno leso o minacciano di ledere l'integrità fisica delle persone o di altri animali. Questi dovranno essere sempre tenuti al guinzaglio e muniti di museruola, tanto sull'area pubblica quanto su quella privata aperta al pubblico transito.
- 2) È fatto obbligo ai proprietari e ai detentori di annunciare all'Ufficio tecnico comunale ogni comportamento del proprio cane che ne possa determinare la sua pericolosità.
- 3) In caso di segnalazione scritta da parte di privati cittadini di cani presunti pericolosi il Municipio, avvalendosi dei funzionari dell'Ufficio tecnico comunale o degli agenti della Polizia comunale convenzionata, procede ad un primo accertamento e se necessario all'adozione delle necessarie misure di polizia urgenti.
- 4) Tali situazioni, se accertate, saranno inoltre notificate all'Ufficio del veterinario cantonale.

Art. 9 Fuga

- 1) I proprietari o i detentori sono tenuti ad adottare tutte le precauzioni e le misure necessarie ad evitare la fuga del proprio animale.
- 2) La fuga deve essere immediatamente segnalata al Municipio e agli organi di polizia comunale.

Art. 10 Gestione dei cani sul territorio comunale

- 1) È assolutamente vietato lasciare vagare i cani incustoditi su qualsiasi genere di proprietà pubblica o aperta al pubblico transito e sulla proprietà privata altrui. I cani di qualsiasi razza ed indole devono quindi essere tenuti costantemente al guinzaglio, in particolare nei luoghi frequentati dal pubblico o da altri animali.
- 2) Il detentore è tenuto ad adottare tutte le precauzioni e le misure necessarie affinché l'animale non possa sfuggirgli o nuocere alle persone o ad altri animali.

- 3) Il Municipio può proibire in ogni tempo l'accesso ai cani, anche se condotti al guinzaglio, in determinate aree pubbliche mediante la posa di una corrispondente segnaletica.
- 4) I cani di razze soggette a restrizione possono essere condotti soltanto individualmente.
- 5) Eccezioni agli obblighi di cui al presente articolo sono definite in base agli articoli 7 e 8 RCani.

Art. 11 Norme igienico-sanitarie

- 1) Il detentore è tenuto a raccogliere immediatamente e con i mezzi appropriati gli escrementi lasciati dal proprio cane sul suolo pubblico o aperto al pubblico e sulle proprietà private.
- 2) Il Comune mette a disposizione nelle aree pubbliche appositi distributori di sacchetti per la raccolta delle deiezioni canine.
- 3) Gli escrementi debitamente chiusi nei sacchetti devono venir depositati nei contenitori adibiti a tale scopo o in quelli per la raccolta dei rifiuti solidi urbani.
- 4) I cani affetti da malattie trasmissibili a persone o ad altri animali non possono essere condotti su aree pubbliche o aperte al pubblico transito.

Art. 12 Quietè pubblica

I detentori sono tenuti a prendere le necessarie misure al fine di evitare situazioni di disagio e reclami da parte del vicinato (rumore, ordine pubblico, ecc.). In particolare devono essere rispettate le disposizioni del Regolamento organico comunale relative ai rumori molesti (articolo 35) e alla quiete notturna (articolo 36).

Art. 13 Cani incustoditi

- 1) I cani non custoditi, il cui proprietario o detentore risulti sconosciuto o irreperibile, sono catturati e consegnati ad un ente per il soccorso agli animali riconosciuto.
- 2) Le spese di recupero, trasporto e custodia dell'animale sono anticipate dal Comune. In caso di successiva identificazione o reperibilità del proprietario, tutte le spese sostenute sono poste a suo carico. Rimane inoltre riservata la procedura di contravvenzione.

Art. 14 Morte dell'animale

- 1) In caso di morte dell'animale dovranno essere rispettate le norme della Legge di applicazione alla ordinanza concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale. Il proprietario ha quindi l'obbligo di consegnare la carcassa dell'animale al Centro di raccolta regionale o ad un centro di cremazione autorizzato.
- 2) La morte dell'animale deve inoltre essere notificata entro 10 giorni dal proprietario o dal veterinario nella banca dati. Il proprietario è inoltre tenuto ad informare la Cancelleria comunale.

Art. 15 Tassa sui cani

- 1) La tassa ai sensi della Legge sui cani è fissata in:
 - a) Fr. 125.- per i cani di razze soggette a restrizioni;
 - b) Fr. 100.- per tutti gli altri cani.
- 2) La tassa è prelevata annualmente per ogni cane registrato all'anagrafe canina secondo le disposizioni federali e cantonali in materia. Debitore della tassa è il proprietario del cane registrato nella banca dati.

